

INTERPELLO N. 18/2014

L'applicazione dell'art. 11, comma 2, D. Lgs. n. 66/2003
INTERPELLO: LIMITAZIONI AL LAVORO NOTTURNO

L'Associazione Religiosa Istituti Socio sanitari (ARIS) ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti da questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 11, comma 2, D.Lgs. 66/2003, concernente **il diritto di rifiutare la prestazione di lavoro notturno** da parte della lavoratrice/lavoratore che sia unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore ai dodici anni.

In data **26/06/2014** il **Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali** con l'interpello n. 18/2014 ha accolto l'istanza relativa al **lavoro notturno**. Si ricorda che già ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003, recante la disciplina delle limitazioni al lavoro notturno, la **lavoratrice o il lavoratore che sia unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore a dodici anni non è obbligato/a a prestare attività lavorativa notturna** (atta alla tutela del minore). Per poter essere applicata tale condizione, il genitore deve comunicare al datore di lavoro di valersi di tale diritto, in forma scritta ed entro 24 ore prima del previsto inizio della prestazione.

È considerato lavoro notturno la prestazione effettuata per un periodo di almeno sette ore consecutive di cui cinque sono comprese nell'intervallo di tempo tra la mezzanotte e le cinque del mattino oppure di 3 ore nella fascia oraria considerata tra le ore 24 e le 5 per almeno ottanta giorni all'anno, salvo disposizioni differenti indicate in CCNL e si farà riferimento a queste ultime.

Si ricorda che per l'**art. 11 del Decreto Legislativo 66 del 2003** vi è **divieto** di svolgere lavoro notturno per:

- le lavoratrici madri fino al compimento dell'anno del bambino;
- i minori per il periodo lavorativo di 12 ore comprendenti l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7;
- coloro che hanno particolari limitazioni assegnate dai servizi sanitari.

Risulta **non obbligatorio** svolgere lavoro notturno per:

- l'unico genitore affidatario di un figlio convivente inferiore a 12 anni;
- il genitore convivente, di un figlio minore di tre anni;
- il/la lavoratore/lavoratrice che abbia a proprio carico un disabile.

L'orario dei lavoratori notturni non può superare le 8 ore medie nell'arco delle 24 ore (art. 13 del D. Lgs. 66/2003), calcolate dal momento di inizio della prestazione lavorativa. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che per calcolare tale limite bisogna effettuare una media su un periodo complessivo più ampio tenendo conto dei turni, ad eccezione di:

- attività di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario, purché non oltre le 24;
- minore con più di 16 anni per casi di forza maggiore e per il tempo strettamente necessario;
- casistica prevista e specificata dai CCNL.